

N. R.G. 2593/2017



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA**

Prima Sezione Civile

La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Mariapia Parisi	Presidente
dott. Riccardo Di Pasquale	Consigliere relatore
dott. Rosario Lionello Rossino	Consigliere

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. **2593/2017** promossa da:

(C.F. N. \_\_\_\_\_),  
con il patrocinio dell'avv. ZORZELLA NAZZARENA

**APPELLANTE**

contro

**MINISTERO dell'INTERNO**

**APPELLATO contumace**

Avente ad oggetto: appello avverso l'ordinanza 3-12/7/2017 del Tribunale di Bologna.

Con l'intervento del Procuratore Generale che ha concluso chiedendo il rigetto dell'appello.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE**

1. – \_\_\_\_\_, nato il \_\_\_\_\_ in Pakistan, proponeva ricorso ai sensi dell'art. 35 D.lgs. 25/2008 al Tribunale di Bologna avverso il provvedimento della Commissione Territoriale di Bologna del 29/09/2015, che rigettava la sua domanda di protezione internazionale.

All'esito del procedimento il Tribunale di Bologna rigettava il ricorso, con ordinanza del 3-12/7/2017, ritenendo non sussistente alcuna ipotesi di protezione internazionale.

Il richiedente ha proposto tempestivo appello avverso la ordinanza del Tribunale di Bologna.

pagina 1 di 6

Firmato Da: PARIASI MARIPIA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 39 1b 299d41631c500  
Firmato Da: LA FRAZIA VINCENZO Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 26f195a0f6e3bd10 - Firmato Da: DI PASQUALE RICCARDO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 093029



Ribadisce la sussistenza dei presupposti per la protezione sussidiaria (motivo 1), o in subordine per quella umanitaria (motivo 2).

Il Ministero dell'Interno non si è costituito, nonostante la regolarità della notifica, ed è stato dichiarato contumace.

Il Procuratore Generale è intervenuto ed ha concluso per il rigetto del gravame.

La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 12/03/2019.

L'appello è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti di seguito indicati.

#### Credibilità del richiedente.

2. – Si deve in primo luogo rilevare che non è stata devoluta al giudice dell'impugnazione la questione della credibilità del richiedente.

Credibilità affermata sia dalla Commissione Territoriale che dal Tribunale.

In estrema sintesi -richiamando per il resto le dichiarazioni rese in sede amministrativa e giudiziale- il richiedente ha raccontato di essere un imam, di religione mussulmana sunnita; di essersi avvicinato al gruppo politico sunnita Sipah-e-Sahaba, che si contrappone ai mussulmani sciiti; di avere per tale gruppo svolto principalmente funzione di insegnante ma di avere anche partecipato ad azioni violente tra sunniti e sciiti; di essersi successivamente allontanato da tale gruppo e quindi di essere fuggito in Libia e poi in Italia.

La Commissione ha rigettato la domanda di riconoscimento della protezione perché il richiedente non avrebbe identificato con precisione l'agente della persecuzione o del danno grave: le autorità pakistane, o altri gruppi militanti sunniti o sciiti.

Il Tribunale ha rigettato la domanda per la sussistenza di una ipotesi di esclusione ai sensi delle Convenzione di Ginevra, costituita dall'adesione del richiedente al gruppo Sipah-e-Sahaba Pakistan (SSP) ed alla partecipazione ad azioni violente contro gli sciiti.

#### Protezione sussidiaria.

3. – Ritiene la Corte che il primo giudice abbia erroneamente ritenuto la sussistenza di una ipotesi di



esclusione (v. art. 16 d.lgs. 251/2007).

Informazioni aggiornate sul gruppo Sipah-e-Sahaba (SSP) si trovano nelle recenti COI – EASO di ottobre 2018 sulla situazione della sicurezza in Pakistan (spec. pag. 32). Si tratta, in estrema sintesi, di un ex partito politico deobandi (inquadabile nel gruppo dei talebani punjabi), i cui partecipati sono stati ritenuti autori di attività violente nei confronti della minoranza sciita (nei primi anni 2000 l'SSP è stato responsabile dell'uccisione di militanti e comuni cittadini sciiti e di attacchi a moschee sciite): gruppo fondato negli anni Ottanta e messo al bando dall'autorità statale nel 2002 e classificato come <organizzazione terrorista> nel 2005 dagli Stati Uniti. Una parte dell'SSP ha creato in anni più recenti il gruppo Ah-le Sunnat Wal Jama'at che è diventato un partito politico. Altri membri hanno lasciato l'SSP per formare Lashkar-e Jhangvi (LeJ), che secondo gli osservatori è ancora più radicale dell'SSP. Dall'SSP si sono staccati anche altre frange estremiste.

4. - Ritiene il Collegio che l'adesione del richiedente a tale gruppo militante estremista non sia di per sè sufficiente ad integrare una delle ipotesi di esclusione normativamente previste dal citato art. 16 e/o dell'art. 1F della Convenzione di Ginevra, essendo necessaria la prova anche indiziaria -che nella specie non risulta dagli atti del giudizio o dalle dichiarazioni della parte- della commissione da parte del soggetto di reati gravi.

5. - L'appellante invoca l'ipotesi di cui all'art. 14 lett. b) d.lgs. 251/2007.

Il richiedente ha chiarito che in caso di rientro in Pakistan teme possibili minacce e violenze da parte del gruppo Sipah-e-Sahaba, a causa del suo allontanamento, ed anche da parte dei gruppi antagonisti sciiti, per la sua pregressa partecipazione alle azioni del SSP.

Ai sensi dell'art. 5, D.Lgs. cit., agenti del "danno grave" – o della "persecuzione"- possono anche essere soggetti privati, in assenza di un'autorità statale (art. 6) che impedisca tali comportamenti dannosi (tra le tante Cass. 15192/2015, Cass. 16356/2017).

Il sig. \_\_\_\_\_ ha dichiarato di non essersi rivolto alla polizia pakistana perché non aveva fiducia nella sua protezione ma temeva anche di avere conseguenze personali dalla stessa per il fatto di



denunciare fatti collegabili alla sua appartenenza al gruppo SSP.

In questi casi, secondo la giurisprudenza, il giudice deve effettuare una verifica officiosa sull'attuale situazione di quel Paese e, quindi, sull'eventuale inutilità di una richiesta di protezione alle autorità locali (Cass 15192/15 citata).

Le informazioni sulla polizia pakistana sono negative per mancanza di finanziamenti, organici insufficienti e corruzione (v. le citate aggiornate COI EASO 2018).

Da tali fonti non si traggono però elementi per potere affermare che il sig. Muhammad non avrebbe ricevuto protezione, anche perché il timore di danno grave consegue proprio al suo allontanamento dal gruppo SSP: fatto che le autorità di sicurezza avrebbero verosimilmente valutato in modo positivo.

Quanto alle eventuali conseguenze, anche penali, per la pregressa attività svolta dal richiedente con tale gruppo, si tratta di un timore che non può invece trovare tutela ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria.

Va quindi confermato, anche se con diversa motivazione, il rigetto della domanda di protezione sussidiaria.

#### Protezione umanitaria.

6. - L'appello è sul punto fondato e deve essere accolto.

Va premesso che, con riferimento a tale forma di protezione, la Cassazione ha recentemente affermato il seguente principio di diritto, al quale questa Corte aderisce:

“La normativa introdotta con il D.L. n. 113 del 2018, convertito nella Legge n. 132 del 2018, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina del permesso di soggiorno per motivi umanitari dettata dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e dalle altre disposizioni consequenziali, sostituendola con la previsione di casi speciali di permessi di soggiorno, non trova applicazione in relazione alle domande di riconoscimento di un permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell'entrata in vigore (5/10/2018) della nuova legge, le quali saranno pertanto scrutinate sulla base della normativa esistente al momento della loro presentazione. Tuttavia in tale ipotesi,



all'accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari sulla base dei presupposti esistenti prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 113 del 2018, convertito nella Legge n. 132 del 2018, farà seguito il rilascio da parte del Questore di un permesso di soggiorno contrassegnato dalla dicitura "casi speciali" e soggetto alla disciplina e all'efficacia temporale prevista dall'art. 1, comma 9, di detto decreto legge." (Cassazione civile sez. 1 - 19/02/2019, n. 4890; conf. sez. 1, n. 9090/2019).

Anche se va segnalato che tale interpretazione estensiva della normativa è attualmente rimessa all'esame delle Sezioni Unite.

7. - La richiesta è nel merito fondata.

La Corte di Cassazione ha affermato che la protezione umanitaria è una misura residuale che presenta caratteristiche necessariamente non coincidenti con quelle riguardanti le misure maggiori. Condizione per il rilascio di un permesso di natura umanitaria D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 5, comma 6, è il riconoscimento di una situazione di vulnerabilità da proteggere alla luce degli obblighi costituzionali ed internazionali gravanti sullo Stato italiano (tra le tante Cass n. 22111/2014).

Nel caso in esame la situazione di vulnerabilità del richiedente è ravvisabile in un quadro sintomatico di pericolosità per la sua incolumità, conseguente al suo effettivo coinvolgimento negli aspri e violenti conflitti di matrice religiosa esistenti in Pakistan tra le comunità mussulmane sciite e sunnite (sulla esistenza e gravità dei conflitti settari tutte le fonti di informazione sono concordi; dalle COI EASO 2018 citate: "La violenza settaria è presente in tutto il Pakistan. Gli sciiti, ma anche i sunniti, gli ahmadi, i cristiani e gli indù, sono vittime di violenza di matrice religiosa, principalmente ad opera di gruppi militanti sunniti.")

In parziale riforma della impugnata ordinanza, va, pertanto, ordinata la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio per il rilascio di permesso di soggiorno per motivi umanitari.



Spese di lite.

8. – L'appellante vittorioso è ammesso al Patrocinio a spese dello Stato.

Alla liquidazione delle spese si provvede, dunque, con separato decreto ai sensi dell'art. 82 del DPR 115/2002 (Testo unico delle spese di giustizia).

Il Collegio condivide, infatti, la seguente giurisprudenza:

“Qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale, l'onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell'art. 82 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, non potendo riferirsi a tale ipotesi l'art. 133 del medesimo d.P.R. n. 115 del 2002, a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato.” (Cassazione civile sez. II, 29/10/2012, n. 18583; conforme Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 30876 del 29/11/2018, Rv. 651571 - 01; difforme Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 5819 del 09/03/2018, Rv. 647897 - 01).

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza disattesa,

in accoglimento dell'appello, riformando l'ordinanza impugnata:

I – riconosce a \_\_\_\_\_, nato il \_\_\_\_\_ in Pakistan, il diritto alla protezione umanitaria e ordina la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio per il rilascio del relativo permesso di soggiorno, come da motivazione;

II - nulla sulle spese.

Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 9 luglio 2019

Il Consigliere estensore  
Riccardo Di Pasquale

La Presidente  
Mariapia Parisi

